

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1329)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1960

Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico
del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio della assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato è attualmente disimpegnato da sacerdoti cattolici nominati cappellani militari ed iscritti in tre ruoli: permanente, ausiliario, di riserva.

La legge 16 gennaio 1936, n. 77, le successive modificazioni e le norme esecutive emanate con il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 474, regolano lo stato giuridico del personale in servizio permanente; il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, e le successive modificazioni disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli del congedo: ausiliario e di riserva.

In base alle citate disposizioni legislative, l'anzidetto personale è assimilato di rango a grado militare, essenzialmente ai fini della equiparazione gerarchica e del trattamento economico; è assoggettato alla giurisdizione penale e disciplinare solo in caso di mobilitazione totale o parziale o in caso di imbarco; è considerato, invece, alla stessa stregua degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato per le eventuali infrazioni disciplinari commesse quando non sia soggetto alla giurisdizione militare, e così pure per le aspettative, per le disponibilità, per i congedi e per le promozioni.

La eterogeneità dei criteri che informano le vigenti norme e gli inconvenienti che ne sono derivati nella pratica applicazione hanno fatto avvertire da tempo l'esigenza di una nuova e più completa disciplina giuridica, atta a meglio inquadrare la categoria nei vigenti ordinamenti militari. I cappellani militari, infatti, partecipano alla vita delle Forze armate, sono sottoposti, al pari degli ufficiali, a particolari disagi e a un sensibile logorio fisico, per cui appare equo e nello stesso interesse del servizio che, in quanto compatibili con la loro condizione di sacerdoti, siano ad essi estesi, specie in materia di stato giuridico, i principi normativi vigenti per gli ufficiali.

Allo scopo provvede l'annesso disegno di legge di cui si illustrano qui appresso le singole disposizioni.

* * *

Il disegno di legge consta di cinque titoli e di una tabella annessa.

Il titolo 1°, il più ampio, disciplina lo stato giuridico.

Premessa, all'articolo 1, l'enunciazione del fine cui è inteso il servizio dell'assistenza spirituale delle Forze armate, l'articolo 2 precisa che l'alta direzione di tale servizio è devoluta all'Ordinario militare, il quale è coadiuvato dal Vicario generale e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

Segue, allo stesso articolo 2, la indicazione della assimilazione di rango a grado militare del predetto personale, assimilazione che risulta modificata nei riguardi dell'Ordinario militare assimilato al grado di generale di corpo d'armata anzichè a quello attuale di generale di divisione. Una tale elevazione gerarchica appare atto di doveroso riconoscimento dell'alta funzione esercitata dal Vescovo castrense e della sua vastissima giurisdizione ecclesiastica.

L'articolo 3 ripete le vigenti disposizioni relative alla giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario ed alla competenza parrocchiale dei cappellani.

Gli articoli dal 4 al 14 riuniscono le norme, derivate in massima da quelle vigenti, concernenti l'Ordinario militare e la sua Curia,

costituita, come si è detto, dal Vicario generale e dagli ispettori. In una organica trattazione, i vari articoli disciplinano le modalità di nomina, le attribuzioni, la prestazione del giuramento, la cessazione dalle cariche per limiti di età o per altre cause, dando una sistemazione giuridica a sè stante solo all'Ordinario militare e stabilendo, invece, per il Vicario generale e per gli ispettori una disciplina giuridica uguale di massima a quella dei cappellani militari, tranne per quanto attiene ai limiti di età per la cessazione dall'ufficio e per il collocamento in congedo assoluto, nonchè alla possibilità di essere sollevati dall'ufficio di autorità.

L'articolo 15 indica l'ordinamento gerarchico dei cappellani militari, prevedendo i gradi di primo cappellano militare capo, cappellano militare capo e cappellano militare addetto, assimilati di rango, rispettivamente, ai gradi militari di maggiore, capitano e tenente.

L'assimilazione al grado di maggiore dei primi cappellani militari capi, attualmente assimilati alla qualifica di 1° capitano, è in relazione ai compiti ad essi affidati che differiscono da quelli attribuiti ai cappellani capi ed addetti, che possono considerarsi i cappellani di reparto. I loro compiti si sostanziano infatti nella organizzazione del servizio dell'assistenza spirituale nell'ambito delle circoscrizioni militari territoriali, dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè della Direzione generale della pubblica sicurezza.

L'articolo 16 definisce lo stato giuridico dei cappellani militari come il complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Gli articoli 17, 18 e 19 riproducono nella sostanza le attuali norme relative alla nomina dei cappellani, ai requisiti di cui i sacerdoti cattolici devono essere in possesso per poter conseguire detta nomina, al giuramento da prestare all'atto di assumere servizio. In particolare, il secondo comma dell'articolo 19, colmando una esistente lacuna, stabilisce che, nel caso di mancata prestazione del giuramento, la nomina a cappellano è revocata con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa, con ciò evitando che nel periodo intermedio tra la nomina e il man-

cato giuramento il sacerdote conservi lo *status* di cappellano.

Come per gli ufficiali, l'articolo 20 distingue i cappellani nelle tre categorie del servizio permanente, del congedo e del congedo assoluto, ponendo in evidenza che il rapporto di impiego con lo Stato sussiste soltanto nei riguardi del cappellano in servizio permanente.

Gli articoli 21, 22 e 23 recano disposizioni per l'iscrizione dei cappellani delle varie categorie in ruoli unici per tutte le Forze armate e per il loro impiego in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse (articolo 21), circa i criteri di determinazione delle anzianità assoluta e relativa (articolo 22), in ordine alle detrazioni di anzianità per le causali di cui ai richiamati articoli della legge sullo stato degli ufficiali (articolo 23).

L'articolo 24 riporta la vigente disposizione per cui l'assoggettamento dei cappellani alla giurisdizione penale militare è limitata ai casi di mobilitazione e di imbarco. Inoltre, allo scopo di rafforzare i vincoli gerarchici dei cappellani con le autorità militari presso cui prestano servizio, si innova all'attuale legislazione che prevede l'applicazione delle disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili, disponendo che gli stessi cappellani sono sottoposti al regolamento di disciplina militare, pur con i temperamenti che saranno stabiliti in sede di norme esecutive.

Gli articoli 25 e 27 prevedono, rispettivamente, l'applicabilità ai cappellani militari delle disposizioni sulle matricole dell'Esercito e di quelle sulle licenze per gli ufficiali della Forza armata presso cui prestano servizio.

L'articolo 26 riguarda la compilazione annuale dei rapporti informativi.

L'articolo 28 adotta per la nomina dei cappellani in servizio permanente un sistema nuovo, atto ad assicurare un reclutamento di elementi maggiormente idonei e di più sicuro affidamento. Infatti, si prevede l'abbassamento del limite di età da 45 a 35 anni, stabilendo altresì che le nomine possano essere conferite soltanto ai cappellani militari di complemento che abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo.

Gli articoli 29 e 30 adattano ai cappellani militari disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali relative al concetto di « impiego » ed alla incompatibilità dell'esercizio di professioni o attività che esulino dai compiti istituzionali.

L'articolo 31 elenca le varie posizioni in cui può trovarsi il cappellano militare in servizio permanente.

Gli articoli dal 32 al 45, per ognuna delle previste quattro posizioni di servizio permanente: servizio effettivo, aspettativa, disponibilità, sospensione dall'impiego, dettano norme che si rifanno in massima a quelle corrispondenti contenute nella legge sullo stato degli ufficiali, con le ovvie modificazioni imposte dalla particolarità del servizio prestato dai cappellani e dal loro stato di sacerdoti. In particolare, per quanto riguarda la disponibilità, è sembrato opportuno conservare l'istituto, già previsto per i cappellani dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 474, in quanto, ad un ruolo ristretto qual'è quello di cui trattasi, male si sarebbe adattato il corrispondente istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri disciplinato dalla legge sullo stato degli ufficiali.

L'articolo 46 elenca le cause di cessazione dal servizio permanente. I successivi articoli dal 47 al 55 considerano in dettaglio dette cause, anche qui adeguandosi, fin dove possibile, alle corrispondenti norme sullo stato degli ufficiali.

In particolare, per quanto riguarda la cessazione dal servizio permanente per età, è apparso necessario ridurre a 62 anni l'attuale limite di 65 anni, e ciò sia come conseguenza dell'abbassamento del limite massimo di età (da 45 a 35 anni) per concorrere alla nomina in servizio permanente, sia nello stesso interesse di un miglior funzionamento del servizio di assistenza spirituale.

Da sottolineare la norma contenuta nell'articolo 55, secondo la quale i cappellani militari rivestiti della dignità vescovile sono collocati in congedo assoluto con diritto al trattamento di quiescenza previsto per i pari grado cessati dal servizio permanente per età (pensione dopo 15 anni di servizio utile di cui 12 anni di servizio effettivo; indennità *una tantum* ove tali limiti non siano raggiunti).

La norma migliora l'attuale situazione che non consente alcun trattamento di quiescenza ai cappellani militari cessati dal servizio in quanto rivestiti della dignità vescovile che non abbiano maturato 20 anni di servizio effettivo.

Gli articoli dal 56 al 68 dettano le norme di stato giuridico relative ai cappellani militari in congedo.

Precisato, all'articolo 56, che detti cappellani militari concorrono, secondo le necessità, ad assicurare il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate, gli articoli che seguono indicano le varie posizioni in cui gli stessi possono trovarsi, le modalità per la nomina a cappellani militari di complemento, le norme di passaggio dall'una all'altra categoria, i casi in cui può intervenire la sospensione dalle funzioni del grado.

Gli articoli 69 e 70 (innovando rispetto alla legge n. 77, ove le ipotesi non potevano essere previste, dato l'espresso richiamo alle disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili), contemplano, rispettivamente, i casi di perdita del grado e della relativa reintegrazione, in analogia a quanto stabilito per gli ufficiali dalla legge di stato del 1954.

Alle corrispondenti norme della stessa legge sono informati anche l'articolo 71, riguardante le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate ai cappellani, e gli articoli dal 72 al 79 relativi al procedimento disciplinare (inchiesta formale e consiglio di disciplina).

L'articolo 80 sancisce l'obbligo del cappellano in tempo di guerra di essere sempre a disposizione del Governo per essere eventualmente richiamato in servizio.

L'articolo 81 riguarda la sospensione nello stesso tempo di guerra della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio permanente.

Gli articoli dall'82 all'89 disciplinano lo avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente e delle categorie in congedo.

L'articolo 82 stabilisce che le promozioni si conferiscono ad anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo; per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.

È sembrato indispensabile creare due distinti sistemi di avanzamento (a differenza di quanto stabilito dal vigente articolo 6, terzo comma, della legge 16 gennaio 1936, n. 77, che prevede l'unica forma di promozione per merito comparativo da cappellano militare a cappellano militare capo), in relazione al nuovo ordinamento gerarchico secondo cui il grado di primo cappellano militare capo non è più assimilato alla qualifica di primo capitano, ma è invece assimilato al grado di maggiore e le promozioni da cappellano militare addetto a cappellano militare capo avvengono a ruolo aperto.

L'articolo 83 indica le modalità di conferimento delle promozioni, ed il successivo articolo 84 i casi in cui si incorre nella esclusione dallo scrutinio per la promozione o nella sospensione dalla promozione. Lo stesso articolo 84 tratta degli effetti della cessazione delle cause per le quali il cappellano militare non potè a suo turno essere valutato o promosso, rinviando per le eventuali ricostruzioni di carriera alle corrispondenti disposizioni del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sostituita al Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento.

L'articolo 85 regola l'avanzamento da cappellano militare addetto a cappellano militare capo in servizio permanente. Tenuto conto che l'organico dei due gradi è unico, si prevede che il cappellano militare addetto possa essere designato per la promozione ove abbia compiuto nel grado quattro anni di servizio qualificato ottimo, intendendosi così assicurare allo stesso la possibilità di conseguire il grado superiore che altrimenti, a causa della limitata consistenza numerica degli organici, non sempre potrebbe raggiungere prima dell'età per il collocamento nella riserva.

L'articolo 86 riguarda l'avanzamento per merito comparativo dei cappellani militari capi.

L'articolo 87 detta norme in ordine ai criteri di valutazione da adottare dalla Commissione di avanzamento.

Gli articoli 88 e 89 si richiamano ai principi vigenti per gli ufficiali delle categorie in congedo, nello stabilire condizioni e modalità,

per l'avanzamento dei cappellani militari di complemento e della riserva.

L'articolo 90 indica l'Amministrazione a cui carico è posto l'onere del trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'assistenza spirituale.

L'articolo 91 stabilisce il trattamento economico di attività dell'Ordinario militare, in relazione al disposto dell'articolo 17, 2° comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, tenuto conto dell'assimilazione a generale di corpo d'armata prevista dal presente disegno di legge.

Gli articoli 92 e 93 riproducono gli attuali criteri relativi al trattamento economico del Vicario generale, degli ispettori, dei primi cappellani militari capi, dei cappellani militari capi e dei cappellani militari addetti.

L'articolo 94 fa rinvio, per quanto concerne la riduzione o la soppressione dello stipendio e degli altri assegni, alle disposizioni vigenti in materia nei riguardi degli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

L'articolo 95 contiene le disposizioni per le pensioni normali, in armonia ai principi fissati dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

L'articolo 96 riguarda il trattamento normale di pensione ai cappellani militari di complemento e della riserva, secondo quanto stabilito dalla legge 24 febbraio 1953, n. 108.

L'articolo 97 richiama l'applicazione delle norme in vigore per gli ufficiali dell'Esercito in materia di pensioni privilegiate ordinarie e di guerra.

Con l'articolo 98 delle disposizioni transitorie si è inteso regolare l'inquadramento degli attuali cappellani militari nei nuovi gradi e nei nuovi organici.

L'articolo 99 riguarda la soppressione degli esistenti ruoli parziali di riserva e del ruolo ausiliario, i cui iscritti passano a far parte, rispettivamente, del ruolo di riserva

e del ruolo di complemento previsti dalla emananda legge.

Con la norma di cui all'articolo 100, si consente ad un esiguo numero di anziani sacerdoti che prestarono servizio durante la guerra 1915-18 in qualità di cappellani militari, senza peraltro che chiedessero di far parte del ruolo di riserva dei cappellani militari allorchè fu costituito nel 1936, di chiedere ora tale iscrizione.

Si tratta di un riconoscimento morale che accoglie una viva aspirazione degli interessati.

Con l'articolo 101, stante l'interesse dell'Amministrazione a veder sistemato in organico personale già esperto, si è ritenuto opportuno consentire che, per un periodo di cinque anni, i cappellani militari provenienti dagli attuali ruoli ausiliario e di riserva possano essere nominati in servizio permanente, a condizione che si trovino in servizio da almeno un anno e non abbiano superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della nuova legge.

L'articolo 102 disciplina l'iscrizione nel ruolo d'onore, in conformità di quanto stabilito per gli ufficiali dall'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Con gli articoli 103 e 104 si provvede, rispettivamente, ad abrogare le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'emanando provvedimento o comunque con esse incompatibili e ad indicare i mezzi di copertura dell'onere.

La tabella allegata al disegno di legge stabilisce, infine, il nuovo organico dei cappellani militari in 202 unità, con un aumento, rispetto all'organico vigente (articolo 1 legge 9 novembre 1955, n. 1185) di 85 unità. Ciò determinerà tuttavia un maggior onere del tutto trascurabile, dato che le unità proposte in aumento saranno tratte dai cappellani della riserva in servizio, la cui spesa è già prevista in bilancio.

In ordine al provvedimento si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

STATO GIURIDICO

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale di coloro che fanno parte delle Forze armate, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari.

Art. 2.

L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di tenente colonnello.

Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.

Art. 3.

La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul per-

sonale delle Forze armate dello Stato e sugli appartenenti a quei Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

PARTE II

ORDINARIO MILITARE,
VICARIO GENERALE MILITARE,
ISPETTORI

Art. 4.

La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 5.

L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

Art. 6.

La formula del giuramento dell'Ordinario militare è la seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e

il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato.

« Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Art. 7.

La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente :

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

Art. 8.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.

Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Art. 9.

Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

Art. 10.

L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

Art. 11.

Salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 12 secondo comma, 13 e 14, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

Art. 12.

L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.

Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 13.

Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici.

In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

Art. 14.

Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

PARTE III

CAPPELLANI MILITARI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.

Art. 16.

Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

Art. 18.

I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere la cittadinanza italiana col godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.

Art. 19.

Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, deve prestare giuramento con la

formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 20.

I cappellani militari si distinguono in:

cappellani militari in servizio permanente;

cappellani militari in congedo;

cappellani militari in congedo assoluto.

I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.

I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

Art. 21.

I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa, servizi dell'Esercito.

L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.

I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro competente ove si tratti di Forza armata diversa dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica.

L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 22.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate ai sensi del successivo articolo 23.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

A parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa, quando non possa essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.

Art. 23.

Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dagli articoli 10, primo comma, 11 e 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

Art. 24.

I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano.

Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 25.

Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari per le matricole dell'Esercito.

Art. 26.

L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto quando vari o cessi l'anzidetta dipendenza.

L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente.

La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per lo insieme delle sue qualità positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro.

La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento.

Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.

Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 83, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

Art. 27.

Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.

La licenza ordinaria è concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende; la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

PARTE IV

CAPPELLANI MILITARI
IN SERVIZIO PERMANENTE

Sezione I

NOMINA

Art. 28.

La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35° anno di età.

Sezione II

IMPIEGO

Paragrafo 1°. — Disposizioni generali

Art. 29.

L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 30.

Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Art. 31.

Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:

- a) il servizio effettivo;
- b) l'aspettativa;
- c) la disponibilità;
- d) la sospensione dall'impiego.

Paragrafo 2°. — Servizio effettivo

Art. 32.

Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d'impiego.

Art. 33.

È idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Paragrafo 3°. — Aspettativa

Art. 34.

L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

- 1) prigionia di guerra;
- 2) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- 3) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- 4) motivi privati.

L'aspettativa è disposta:

- a) di diritto, per la causa di cui al n. 1;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui ai nn. 2 e 3;

c) soltanto a domanda, per la causa di cui al n. 4.

Le cause indicate ai nn. 2 e 3 debbono essere accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora fruito.

L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.

Art. 35.

L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma.

Il cappellano militare che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

Art. 36.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Art. 37.

Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, la aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 35.

Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 48.

Le stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.

Art. 38.

Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purchè idoneo al servizio incondizionato, ed anche in deroga al disposto del penultimo comma dello articolo 34.

Art. 39.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

Paragrafo 4° — Disponibilità

Art. 40.

La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.

Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilità.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Al cappellano militare in disponibilità competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Art. 41.

Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, quando entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo.

Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 42.

Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 41, non lo riassuma, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

Decorso il periodo massimo di disponibilità senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.

Paragrafo 5° — Sospensione dall'impiego

Art. 43.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

precauzionale;

disciplinare;
penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 44.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

Art. 45.

Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 30 e 32 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Si osserva altresì la disposizione dell'articolo 98 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che il cappellano militare sia sottoposto alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, nel qual caso si applica l'articolo 31 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.

Sezione III

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

Paragrafo 1° — Disposizioni generali

Art. 46.

Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) inidoneità agli uffici del grado;
- d) domanda;
- e) d'autorità;
- f) elevazione alla dignità vescovile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

Si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Paragrafo 2°. — Cessazione dal servizio permanente per età

Art. 47.

Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Il cappellano militare, se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

Al cappellano militare che cessa dal servizio per età con meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici o più anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Paragrafo 3°. — Cessazione dal servizio permanente per infermità

Art. 48.

Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito la

idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se si tratti di infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata ordinaria o di guerra o l'assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattasi di infermità non provenienti da causa di servizio, il cappellano militare che ha:

a) venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 49.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 48 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al cappellano militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 50.

Al cappellano militare che cessi dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, e abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al cappellano militare suddetto che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di venti anni di servizio utile per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al cappellano militare che consegua la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra indicati nel comma stesso, dopo aver cessato dal servizio permanente. In tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 51.

Il cappellano militare in servizio permanente, che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un

assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione e l'assegno.

Il cappellano militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.

Il cappellano militare, che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il 62° anno di età; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al cappellano militare che, per aver superato i limiti di tempo o di età di cui al comma precedente, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 48, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; al cappellano militare, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizi di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati saranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'arti-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626

Paragrafo 4°. — *Cessazione dal servizio permanente per inidoneità agli uffici del grado*

Art. 52.

Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 48.

Paragrafo 5°. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda*

Art. 53.

Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di età, può chiedere di cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza.

Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza.

L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.

Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Paragrafo 6°. — *Cessazione dal servizio permanente di autorità*

Art. 54.

Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Mini-

stro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 53.

Paragrafo 7°. — *Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo*

Art. 55.

Il cappellano militare che sia rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

PARTE V

CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56.

I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

Art. 57.

Il cappellano militare in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato;
- c) sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 58.

Il cappellano militare in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge ri-

flettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 59.

Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignità vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

Art. 60.

Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 44 e 45.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 61.

Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Ordinario militare.

Tale numero può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del precedente comma.

Art. 62.

Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i colloca-menti in congedo illimitato dei cappellani mi-litari delle categorie di complemento e della

riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ordinario militare.

Sezione II

CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

Art. 63.

I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

Art. 64.

Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all'Ordinario militare, munite dei seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato di godimento dei diritti politici;
- 4) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;
- 5) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 18.

Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 65.

Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.

Sezione III

CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA

Art. 66.

La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano:

a) dal servizio permanente nei casi previsti dalla presente legge;

b) dalla categoria di complemento, a norma dell'articolo 65.

Art. 67.

Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:

68 anni, se primo cappellano militare capo;

65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

PARTE VI

CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 68.

Il cappellano militare in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

PARTE VII

PERDITA DEL GRADO

Art. 69.

Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto applicabili.

In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 70.

Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole

dell'Ordinario militare, quando riacquisti la idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

PARTE VIII

DISCIPLINA

Sezione I

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

Art. 71.

Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 43;

b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 60;

c) la perdita del grado, di cui all'articolo 69.

Sezione II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Paragrafo 1°. — Inchiesta formale

Art. 72.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 71.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 73.

Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.

Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

Art. 74.

L'inchiesta formale è affidata dal Ministro ad un cappellano militare inquirente.

In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.

L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Ove ciò non sia possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale ad un ufficiale generale dell'Esercito, che rivesta grado superiore all'inquisito.

L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le norme vigenti per gli ufficiali dell'Esercito e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme a tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

Art. 75.

Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 71, o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per l'eventuale perdita del grado per rimozione.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Paragrafo 2°. — Consiglio di disciplina.

Art. 76.

Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 71, lettera c), è sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 77.

Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.

Art. 78.

Il Consiglio di disciplina è composto:

- a) dal Vicario generale militare, presidente;
- b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.

Se sia sottoposto a consiglio di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al precedente comma, lettera b), debbono essere di lui più anziani. Se non vi siano primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, il Consiglio di disciplina è composto dal Vicario generale e da due ispettori.

Il Consiglio di disciplina, quando debba giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composto da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 79.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

PARTE IX**DISPOSIZIONI
PER IL TEMPO DI GUERRA****Art. 80.**

In tempo di guerra il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Art. 81.

In tempo di guerra, è sospesa l'applicazione dell'articolo 53.

TITOLO II**AVANZAMENTO****PARTE I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 82.**

Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.

Art. 83.

Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare.

Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approvi, motivando in tal caso il suo giudizio.

Art. 84.

I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 21.

Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

È sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma precedente. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, nel caso abbia subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 23, sempre che risulti più anziano di pari grado già valutato.

Se il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale sia stata revocata, o il cappellano militare sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni dei com-

mi 2°, 3° e 4° dell'articolo 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito al Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento.

Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulti scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma precedente.

PARTE II

AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 85.

I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 86.

I cappellani militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio di promozione per merito comparativo al grado di primo cappellano militare capo.

Alla designazione dei promovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello delle vacanze esistenti alla data dello scrutinio nell'organico dei primi cappellani militari capi.

Qualora rimanessero posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma precedente, potranno essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari

capi che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

Art. 87.

Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.

PARTE III

AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 88.

Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

Art. 89.

Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.

Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.

Il cappellano militare di complemento o della riserva può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 90.

L'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza all'Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

PARTE II

TRATTAMENTO DI ATTIVITA'

Art. 91.

All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Art. 92.

Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Art. 93.

Ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari

addetti spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione, eccetto l'indennità militare speciale, di cui all'articolo 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'indennità di alloggio.

Art. 94.

Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

PARTE III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 95.

Per le pensioni normali all'Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, nonchè ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Art. 96.

Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.

Art. 97.

Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra ai cappellani militari, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 98.

I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di cui all'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano.

I cappellani militari predetti conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui all'articolo 21.

Art. 99.

Il ruolo ausiliario e i ruoli parziali di riserva, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sono soppressi.

I cappellani militari del ruolo ausiliario assumono il grado di cappellano militare addetto conservando la propria anzianità di grado, e sono iscritti nel ruolo di complemento.

I cappellani militari dei ruoli di riserva assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. Essi conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo della riserva, di cui all'articolo 21. Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età sono collocati in congedo assoluto.

Art. 100.

I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualità di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all'articolo 21 con il grado di assimilazione loro

attribuito durante la prestazione del servizio in guerra.

I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 101.

Per la copertura dei posti disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 98 e dei posti che si renderanno disponibili nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere nominati cappellani militari addetti in servizio permanente, su proposta dell'Ordinario militare, i cappellani militari dei ruoli ausiliario e di riserva di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, che alla predetta data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio da almeno un anno e non abbiano superato il 45° anno di età.

Ai fini dell'anzianità utile per la promozione a cappellano militare capo dei cappellani militari addetti nominati tali a norma del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli ausiliario e di riserva è valutabile in ragione della metà e fino ad un massimo di tre anni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102.

Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tem-

po di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

Art. 103.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

Art. 104.

All'onere annuo di complessive lire 25 milioni e 276.940, derivante dall'attuazione

della presente legge, si farà fronte nell'esercizio 1960-61:

per lire 8.500.000 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 3.500.000) e n. 148 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

per lire 4.276.940 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

per lire 12.500.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 74 (lire 2 milioni e 500 mila) n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire 3.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 105.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA N. 1

TABELLA ORGANICA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO
PERMANENTEA) *Primi cappellani militari capi:*

n. 23, di cui 12 impiegati presso l'Esercito, 5 presso la Marina, 4 presso l'Aeronautica, 1 presso la Guardia di finanza e 1 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

B) *Cappellani militari capi e cappellani militari addetti:*

n. 179, di cui 110 impiegati presso l'Esercito, 17 presso la Marina, 21 presso l'Aeronautica, 12 presso la Guardia di finanza e 19 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.